

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 33

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 22 agosto 2018

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. **43.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 luglio 2018 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Valutazione ambientale strategica (VAS) - Esenzione da VAS o da verifica di assoggettabilità a VAS per i piani urbanistici di dettaglio - Esenzione da verifica di assoggettabilità a VAS per le varianti non sostanziali al piano regolatore generale (PRG) - Interventi edilizi consentiti in assenza degli strumenti attuativi dei PRG.
 - Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 29 marzo 2018, n. 5 (Disposizioni in materia di urbanistica e pianificazione territoriale. Modificazioni di leggi regionali), artt. 3, 9 e 17..... Pag. 1
- N. **103.** Ordinanza del Tribunale superiore delle acque pubbliche del 15 febbraio 2017
Acque pubbliche - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Tutela dei corpi idrici superficiali e delle aree fluviali - Divieto di costruzione di opere all'interno della struttura degli argini dei corsi d'acqua - Esclusione dal divieto di manufatti e lavori funzionali all'esercizio di concessioni di derivazione idroelettrica - Mancata previsione.
 - Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), art. 18, comma 3. Pag. 5
- N. **104.** Ordinanza del Tribunale di Torino del 12 dicembre 2017
Ordinamento militare - Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero - Previsione che i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali.
 - Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), art. 1475, comma 2..... Pag. 9
- N. **105.** Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Novara del 4 aprile 2018
Giurisdizioni speciali - Commissioni tributarie - Trattamento economico dei componenti - Determinazione, liquidazione e pagamento dei compensi da parte dell'Amministrazione finanziaria.
 - Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), art. 13, commi 1, 2 e 3..... Pag. 13





ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 43

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 luglio 2018
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Valutazione ambientale strategica (VAS) - Esenzione da VAS o da verifica di assoggettabilità a VAS per i piani urbanistici di dettaglio - Esenzione da verifica di assoggettabilità a VAS per le varianti non sostanziali al piano regolatore generale (PRG) - Interventi edilizi consentiti in assenza degli strumenti attuativi dei PRG.

– Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 29 marzo 2018, n. 5 (Disposizioni in materia di urbanistica e pianificazione territoriale. Modificazioni di leggi regionali), artt. 3, 9 e 17.

Ricorso ex art. 127 costituzione, del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato codice fiscale n. 80224030587 - fax 06/96514000 e pec roma@mailcert.avvocaturastato.it - presso i cui uffici ex-lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, manifestando la volontà di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it nei confronti della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Région autonome Vallée d'Aoste, in persona del Presidente della Giunta Provinciale pro-tempore per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 3, 9 e 17 della legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Région autonome Vallée d'Aoste n. 5 del 29 marzo 2018, recante «Disposizioni in materia urbanistica e pianificazione territoriale. Modificazione di leggi regionali», pubblicata nel B.U.R. n. 21 del 2 maggio 2018, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 2018.

1. La legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Région autonome Vallée d'Aoste n. 5/2018, indicata in epigrafe, composta da 42 articoli, contiene le disposizioni in materia urbanistica e pianificazione territoriale e modifica alcune leggi regionali.

È avviso del Governo che, con le disposizioni indicate in epigrafe, la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Région autonome Vallée d'Aoste abbia ecceduto dalla propria competenza statutaria, in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti

MOTIVI

1. L'art. 3 della legge Regione Autonoma Valle d'Aosta/Région autonome Vallée d'Aoste 29 marzo 2018, n. 5 viola l'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione.

La legge regionale n. 5/2018 citata, che reca disposizioni in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e detta modificazioni di precedenti leggi regionali eccede dalle competenze riconosciute alla Regione Valle d'Aosta dallo Statuto speciale di autonomia, approvato con legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in particolare, dall'art. 2, comma 1, lett. g), in quanto le norme indicate in epigrafe violano la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio di cui all'articolo 117, comma 2, lett. s), della Costituzione.

La legge regionale n. 5/2018 reca alcune modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, contenente la «Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta», volte, tra l'altro, a delimitare l'ambito di applicazione della disciplina della valutazione ambientale strategica (di seguito, *VAS*) in relazione agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica.

L'art. 3, introduce nella legge regionale n. 11/1998 citata l'art. 12-*bis*, il quale prevede, al comma 4, che «I piani urbanistici di dettaglio interessanti aree già sottoposte a VAS in occasione della predisposizione di strumenti urbanistici sovraordinati, qualora non comportino ulteriori varianti al PRG vigente, non sono sottoposti né a VAS né alla verifica di assoggettabilità. Negli altri casi, la VAS e la verifica di assoggettabilità dei piani urbanistici di dettaglio sono comun-



que limitate agli aspetti che non siano già stati oggetto di valutazione nelle procedure effettuate sulle varianti al PRG sovraordinate».

A ciò si aggiunga che l'art. 5 della legge regionale n. 5/2018 citata sostituisce l'art. 14 della legge regionale n. 11 del 1998 citata. Tale nuova disposizione contiene, tra l'altro, una definizione delle «modifiche non costituenti variante» e delle «varianti non sostanziali» ai piani regolatori generali.

Al riguardo, occorre precisare che la VAS, istituto di derivazione europea, «largamente condizionata dal diritto dell'Unione (sentenze n. 58/2013 punto 2. del Considerato in diritto); e n. 219/2015, punto 2. del Considerato in diritto), rappresenta un procedimento amministrativo finalizzato ad integrare considerazioni di natura ambientale nell'ambito della elaborazione e adozione di strumenti di pianificazione e programmazione che possono avere effetti significativi sull'ambiente, con lo scopo di assicurare un «elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile», secondo quanto testualmente disposto dall'art. 1 della direttiva 27 giugno 2001 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Alla predetta direttiva il legislatore statale ha dato attuazione con gli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale».

Va, inoltre, considerato che, secondo costante orientamento della giurisprudenza costituzionale applicabile anche nei confronti delle Regioni Autonome, la disciplina della VAS attiene alla materia «tutela dell'ambiente» (sentenze n. 225/2009, punto 4. del Considerato in diritto; n. 398/2006, punto 4.4. del Considerato in diritto; n. 58/2013, punto 2. del Considerato in diritto), nella quale la competenza dello Stato non è limitata alla fissazione di standard minimi di tutela ambientale, ma deve, al contrario, assicurare una tutela «adeguata e non riducibile» (sentenza n. 61/2009, punto 4. del Considerato in diritto).

Tanto premesso, l'art. 6, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 152 del 2006 citato impone la valutazione per tutti i piani e i programmi che sono elaborati, tra l'altro, per i settori della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli.

In base al successivo comma 3, «per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'art. 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento».

Ne deriva che, nelle fattispecie indicate (piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e modifiche minori dei piani e dei programmi, tra le quali certamente rientrano le varianti non sostanziali e le modifiche non costituenti variante), debba, comunque, essere svolta verifica di assoggettabilità a VAS.


Le richiamate disposizioni della legge regionale n. 5/2018, pertanto, nel determinare casi di esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VAS e a VAS non previsti dalla legislazione statale, pur nell'esercizio della competenza legislativa primaria in materia di urbanistica (art. 2, comma 1, lett. g), dello Statuto della Valle d'Aosta), riducono i livelli di tutela ambientale stabiliti dal legislatore statale, con ciò violando la competenza esclusiva a quest'ultimo riconosciuta dall'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione.

La disciplina statale relativa alla tutela dell'ambiente, infatti, «viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza (sentenza n. 67 del 2010[punto 4. del Considerato in diritto]). (sentenza n. 232/2017, punto 2.2. del Considerato in diritto).

L'art. 3 della legge regionale n. 5/2018 citato, nella parte in cui introduce nella legge regionale n. 11 del 1998 citata, l'art. 12-bis, comma 4, citato viola il predetto art. 117 tenuto conto che talune ipotesi di «modifiche non costituenti variante», come definite dal legislatore regionale, sono suscettibili di produrre effetti ambientali non considerati nei processi di valutazione aventi a oggetto gli strumenti di pianificazione sovraordinati.

Si fa riferimento, precisamente, agli «adeguamenti di limitata entità, imposti da esigenze tecniche, della localizzazione delle infrastrutture, degli spazi e delle opere destinate a servizi pubblici o di interesse generale»; nonché alla «destinazione a specifiche opere pubbliche o servizi pubblici di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opere o di servizi pubblici» (art. 14, comma 7, lett. b) e h), della Legge Regionale n. 11 del 1998 citato, come sostituito dall'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2018 citata).

Alla luce delle precedenti considerazioni deve ritenersi che l'art. 3 citato ecceda dalle competenze statutarie della Regione Autonoma Valle d'Aosta, in particolare, di cui all'art. 2, comma, 1, lett. g), citato, in violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, e con riferimento alla citata normativa statale interposta.



2. L'art. 9 della legge Regione Autonoma Valle d'Aosta/Région autonome Vallée d'Aoste 29 marzo 2018, n. 5 viola l'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione.

L'art. 9, comma 1, della Legge Regionale n. 5/2018, nella parte in cui introduce l'art. 16, comma 1, nella legge regionale n. 11 del 1998 citata, eccede dalle competenze statutarie della Regione Autonoma Valle d'Aosta di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), citato, in violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; atteso che le varianti non sostanziali - si ribadisce - rientrano senza dubbio tra le modifiche minori che il legislatore statale destina a valutazione di assoggettabilità a VAS.

Come già eccepito nel precedente motivo di ricorso, al riguardo, occorre precisare che la VAS- istituto di derivazione europea, «largamente condizionata dal diritto dell'Unione (sentenze n. 58/2013, punto 2. del Considerato in diritto; e n. 219/2015, punto 2. del Considerato in diritto), rappresenta un procedimento amministrativo finalizzato ad integrare considerazioni di natura ambientale nell'ambito della elaborazione e adozione di strumenti di pianificazione e programmazione che possono avere effetti significativi sull'ambiente, con lo scopo di assicurare un «elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile», secondo quanto testualmente disposto dall'art. I della direttiva 27 giugno 2001 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Alla predetta direttiva il legislatore statale ha dato attuazione con gli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale».

Va, inoltre, considerato che, secondo costante orientamento della giurisprudenza costituzionale applicabile anche nei confronti delle Regioni a statuto speciali, la disciplina della VAS attiene alla materia «tutela dell'ambiente» (sentenze n. 225/2009 e n. 398 del 2006), nella quale la competenza dello Stato non è limitata alla fissazione di standard minimi di tutela ambientale, ma deve, al contrario, assicurare una tutela «adeguata e non riducibile» (sentenza n. 61 del 2009).

Tanto premesso, l'art. 6, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 152 del 2006 citato impone la valutazione per tutti i piani e i programmi che sono elaborati, tra l'altro, per i settori della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli.

In base al successivo comma 3, «per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'art. 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento».

Ne deriva che, nella fattispecie indicata (varianti non sostanziali), debba, comunque, essere svolta verifica di assoggettabilità a VAS.

Il richiamato art. 9 della legge regionale n. 5/2018 citata, pertanto, nel determinare casi di esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VAS e a VAS non previsti dalla legislazione statale, pur nell'esercizio della competenza legislativa primaria in materia di urbanistica (art. 2, comma 1, lett. g), dello statuto della Valle d'Aosta), riducono i livelli di tutela ambientale stabiliti dal legislatore statale, con ciò violando la competenza esclusiva a quest'ultimo riconosciuta dall'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione.


La disciplina statale relativa alla tutela dell'ambiente, infatti, «viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza (sentenza n. 67 del 2010 [punto 4. del Considerato in diritto]». (sentenza n. 232/2017, punto 2.2. del Considerato in diritto).

Alla luce delle precedenti considerazioni deve ritenersi che l'art. 9 citato ecceda dalle competenze statutarie della Regione Autonoma Valle d'Aosta, in particolare, di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), citato, in violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, e con riferimento alla citata normativa statale interposta.

3. L'art. 17 della Legge Regione Autonoma Valle d'Aosta/Région autonome Vallée d'Aoste 29 marzo 2018, n. 5 viola l'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione.

La norma contenuta nell'art. 17 citato sostituisce l'art. 52 della legge regionale n. 11/1998 citato. Il novellato art. 52, al comma 2, elenca interventi edilizi consentiti in mancanza di strumenti attuativi dei PRG, che non coincidono con quelli individuati dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia».

Detta norma statale stabilisce puntualmente quali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, sono consentiti nei Comuni sprovvisti di strumenti



urbanistici, nonché nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione.

In particolare, l'art. 17 citato consente, alle lettere *a)*, *h)*, *i)* e *j)*, del comma 2 del novellato art. 52 della legge regionale n. 11/1998 citato, alcuni interventi di cui non si rinviene corrispondenza nella norma statale citata.

La norma regionale de-qua, oltre a non rispettare la sfera di competenza esclusiva in materia urbanistica, si pone soprattutto in contrasto con la normativa statale in materia di «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva statale, che, peraltro, rileva in quanto delimita la competenza materia urbanistica.


La disciplina statale relativa alla tutela dell'ambiente, infatti, «viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenze (sentenza n. 67 del 2010 [punto 4. del Considerato in diritto]». (sentenza n. 232/2017, punto 2.2. del Considerato in diritto).

Il legislatore regionale, con la nonna in esame, ha, pertanto, oltrepassato tale limite della propria competenza in materia urbanistica e ha invaso la sfera di competenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela dell'ambiente.

La previsione regionale appare eccedere dalle competenze regionali, considerato che l'art. 2 dello Statuto Speciale di Autonomia, che, pur attribuendo alla Regione, alla lettera *g)*, competenza legislativa di tipo primario in materia di urbanistica, richiede comunque che questa debba svolgersi in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. In relazione al citato articolo 9 del decreto del presidente della Repubblica n. 380/2001, infatti, la Corte Costituzionale, dopo aver sottolineato nella sentenza n. 84 del 2017 e, poi, nella sentenza n. 68 del 2018, che le previsioni contenute in detta norma statale esprimono principi fondamentali nella materia «governo del territorio», non potendo essere qualificate come norme di dettaglio, ha avuto modo di precisare che: «...la previsione di limiti invalicabili all'edificazione nelle «zone bianche», per la finalità ad essa sottesa, ha le caratteristiche intrinseche del principio fondamentale della legislazione statale in materia di governo del territorio, coinvolgendo anche valori di rilievo costituzionale quali il paesaggio, l'ambiente e i beni culturali. In quest'ottica, la fissazione di standard rigorosi, ma cedevoli di fronte a qualsiasi regolamentazione regionale della materia - sulla falsariga di quanto previsto dalla norma anteriore - rappresenterebbe una soluzione contraddittoria. Come rilevato dal Consiglio di Stato (...) detta soluzione lascerebbe, infatti, aperta la possibilità che «eventuali legislatori regionali, prodighi di facoltà edificatorie, finiscano con il frustrare la *ratio* della disciplina in commento, compromettendo in modo tendenzialmente irreversibile interessi di rango costituzionale»: ragione per la quale «l'art. 9 individua un principio fondamentale della legislazione statale tale da condizionare necessariamente quella regionale a regolare solo in senso più restrittivo l'edificazione» (Consiglio di Stato, sezione quarta, 12 marzo 2010, n. 1461).» (sentenza n. 84 del 2017, punto 6.3. del Considerato in diritto)

A ciò si aggiunga che, ancora nella sentenza n. 84 del 2017, richiamata nella sentenza n. 68 del 2018, è stato espressamente chiarito che «la funzione della norma di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 è quella «di impedire, tramite l'applicazione di standard legali, una incontrollata espansione edilizia in caso di «vuoti urbanistici», suscettibile di compromettere l'ordinato (futuro) governo del territorio e di determinare la totale consumazione del suolo nazionale, a garanzia di valori di chiaro rilievo costituzionale. Funzione rispetto alla quale la specifica previsione di livelli minimi di tutela si presenta coesistente, in quanto necessaria per esprimere la regola (al riguardo, sentenza n. 430 del 2007)». (sentenza n. 84 del 2017, punto 7. del Considerato in diritto e sentenza n. 68 del 2018, punto 9.1. del Considerato in diritto); la medesima funzione «e, quindi, la medesima natura di norma di principio deve essere ascritta anche al comma 2 del citato art. 9 del decreto del presidente della Repubblica n. 380 del 2001, là dove individua e delimita la tipologia di interventi edilizi realizzabili in assenza di piani attuativi, che siano qualificati dagli strumenti urbanistici generali come presupposto necessario per l'edificazione. Anche in tal caso la norma in esame mira a salvaguardare la funzione di pianificazione urbanistica intesa nel suo complesso, evitando che, nelle more del procedimento di approvazione del piano attuativo, siano realizzati interventi incoerenti con gli strumenti urbanistici generali e comunque tali da compromettere l'ordinato uso del territorio.» (sentenza n. 68 del 2018, punto 9.1. del Considerato in diritto).

Pertanto, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata sembra potersi affermare che sia il comma 1 che il comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 citato, coinvolgendo anche valori di rilievo costituzionale, quali il paesaggio, l'ambiente e i beni culturali, siano posti a presidio di valori di chiaro rilievo costituzionale essendo volti ad impedire interventi suscettibili di compromettere l'ordinato uso del territorio e determinare la consumazione del suolo nazionale: le disposizioni statali, quindi, per tali profili, attesa la rilevanza del bene protetto, non possono che rendersi applicabili anche nei confronti delle Regioni ad autonomia speciale.



Diversamente opinando, si giungerebbe all'illogica e irragionevole conclusione che, mentre nei confronti della legislazione delle Regioni a Statuto ordinario i commi 1 e 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 citato costituiscono un principio fondamentale nella materia «governo del territorio», configurando standard minimi, derogabili solo nella direzione dell'innalzamento della tutela, rispetto alla legislazione delle Regioni a Statuto speciale, le stesse norme possano essere derogate nella direzione opposta o addirittura pretermesse. Con ciò creando evidenti ingiustificate differenziazioni collegate ad ambiti territoriali.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, non sembra possano essere invocate, a sostegno della legittimità dell'art. 17 citato, la circostanza che la nonna regionale *de qua* operi un richiamo a pareri delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, nel caso in cui l'immobile sia tutelato ai sensi del decreto legislativo il 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paesaggio», dell'art. 40 delle norme di attuazione del PTP e della L.R. n. 56/1983 e la circostanza che, ai sensi del comma 3 del novellato art. 52 della legge regionale n. 11/1998 citata sia riconosciuta una (mera) facoltà ai Comuni di individuare le zone o le sottozone in cui, per particolari motivi di ordine paesaggistico, non è ammessa (soltanto) la realizzazione delle strutture pertinenziali di cui al medesimo comma 2, lettera *i*), dovendosi, peraltro, rilevare che nello stesso comma 3, primo periodo, si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 2, lettera *i*), prevalgono sulle norme dei PRG e le sostituiscono.

Alla luce delle precedenti considerazioni deve ritenersi che l'art. 17 citato ecceda dalle competenze statutarie della Regione Autonoma Valle d'Aosta, in particolare, di cui all'art. 2, comma, 1, lett. *g*), citato, in violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. *s*), della Costituzione, e con riferimento alla citata normativa statale interposta.

P. Q. M.

Si conclude perché gli articoli 3, 9 e 17 della Legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Région autonome Vallée d'Aoste n. 5 del 29 marzo 2018, recante «Disposizioni in materia urbanistica e pianificazione territoriale. Modificazione di leggi regionali», indicati in epigrafe, siano dichiarati costituzionalmente illegittimi.

Si produce l'attestazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2018.

Roma, 28 giugno 2018

Il vice avvocato generale dello Stato: PALMIERI

L'avvocato dello Stato: MORICI


18C00161

N. 103

Ordinanza del 15 febbraio 2017 del Tribunale superiore delle acque pubbliche sul ricorso proposto dal Comune di Castions di Strada contro Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Giovannini Alberto e Marano Fabrizio

Acque pubbliche - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Tutela dei corpi idrici superficiali e delle aree fluviali - Divieto di costruzione di opere all'interno della struttura degli argini dei corsi d'acqua - Esclusione dal divieto di manufatti e lavori funzionali all'esercizio di concessioni di derivazione idroelettrica - Mancata previsione.

– Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), art. 18, comma 3.



IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

riunito in camera di consiglio, composto dagli illustrissimi signori:

1. Segreto dott. Antonio - Presidente;
2. De Stefano dott. Franco - consigliere di cassazione;
3. Metro dott. Adolfo - consigliere di Stato - relatore;
4. Aureli dott. Sandro - consigliere di Stato;
5. Andronio dott. Alessandro M. - consigliere di cassazione;
6. Santoleri dott.ssa Stefania - consigliere di Stato;
7. Giardina dott. ing. Pasquale - esperto tecnico,

giudici,

ha pronunciato la seguente ordinanza collegiale nella causa in sede di legittimità iscritta nel ruolo generale dell'anno 2016 al numero 63, vertita tra Comune di Castions di Strada, in persona del sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, come da procura a margine del ricorso, dagli avvocati Francesco Paolo Mansi e Luca De Pauli, con domicilio eletto presso l'avv. Federica Scafarelli in Roma, via G. Borsi n. 4; ricorrente

contro Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa, come da mandato a margine dell'atto di costituzione, dall'avv. Vinicio Martini, ed elettivamente domiciliata presso l'ufficio distaccato della Regione stessa, sito in Roma, piazza Colonna n. 355; resistente

Alberto Giovannini;

Fabrizio Marano,

non costituiti;

Oggetto: annullamento

a) della nota prot-0016992/P del 22 giugno 2015 della Direzione centrale ambiente ed energia - Area tutela geologico-idrico-ambientale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ad oggetto «Domanda dd. 2 ottobre 2009, e successive integrazioni, di concessione di derivazione d'acque dal torrente Cormor in Comune di Castions di Strada, ad uso idroelettrico (briglia n. 8)»;

b) della nota prot-0016998/P del 22 giugno 2015 della Direzione centrale ambiente ed energia - Area tutela geologico-idrico-ambientale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ad oggetto «Domanda dd. 2 ottobre 2009, e successive integrazioni, di concessione di derivazione d'acque dal torrente Cormor in Comune di Castions di Strada, ad uso idroelettrico (briglia n. 9)»;


c) della nota prot-0021689/P del 14 agosto 2015 della Direzione centrale ambiente ed energia - Area tutela geologico-idrico-ambientale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ad oggetto «Domanda dd. 2 ottobre 2009, e successive integrazioni, di concessione di derivazione d'acque dal torrente Cormor in Comune di Castions di Strada, ad uso idroelettrico (briglia n. 9)»;

d) della nota prot-0021690/P del 14 agosto 2015 della Direzione centrale ambiente ed energia - Area tutela geologico-idrico-ambientale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ad oggetto «Domanda dd. 2 ottobre 2009, e successive integrazioni, di concessione di derivazione d'acque dal torrente Cormor in Comune di Castions di Strada, ad uso idroelettrico (briglia n. 8)»;

e) della nota prot-0031680/P del 9 dicembre 2015 della Direzione centrale ambiente ed energia - Area tutela geologico-idrico-ambientale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ad oggetto «Domanda dd. 2 ottobre 2009, e successive integrazioni, di concessione di derivazione d'acque dal torrente Cormor in Comune di Castions di Strada, ad uso idroelettrico (briglia n. 8)»;

f) della nota prot-0031681/P del 9 dicembre 2015 della Direzione centrale ambiente ed energia - Area tutela geologico-idrico-ambientale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ad oggetto «Domanda dd. 2 ottobre 2009, e successive integrazioni, di concessione di derivazione d'acque dal torrente Cormor in Comune di Castions di Strada, ad uso idroelettrico (briglia n. 9)»;

g) di tutti gli altri atti comunque connessi, presupposti e conseguenti a quelli come sopra indicati, ivi compresi quelli eventualmente nelle more emanati.



ORDINANZA

Con ricorso notificato in data 9, 10 e 11 febbraio 2016 il Comune di Castions di Strada ha impugnato le note del 9 dicembre 2015 della Regione Friuli-Venezia Giulia con le quali sono state archiviate le domande originariamente presentate al fine del rilascio di concessioni idroelettriche sul fiume Cormor, con riferimento alle quali era stata successivamente richiesta la revisione dei progetti in collaborazione con un costituendo Consorzio di bonifica, al fine di utilizzare le opere di presa come funzionali all'alimentazione di rete di impianti consortili, con finalità irrigue e di bonifica; ciò al fine di rendere compatibili tali domande con la sopravvenuta disciplina di cui alla legge regionale n. 11/2015 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).

Con il ricorso si sostiene l'illegittimità delle archiviazioni delle domande riferite anche ai nuovi progetti e l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 3 della legge regionale n. 11/2015, perché in contrasto con la disciplina generale e regionale in materia di energia, con gli articoli 117, commi 2 e 3 e 97 della Costituzione, con l'art. 12 del decreto legislativo n. 287/2003, con la normativa comunitaria (direttiva 2009/28/CE) e con le linee guida adottate con decreto ministeriale 10 settembre 2010.

La regione ha sostenuto che la norma impugnata facendo parte della materia «governo del territorio», con particolare riferimento al rischio idrogeologico e idraulico, sarebbe estranea alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e, di conseguenza, non andrebbe sindacata in base ai principi generali dettati per quest'ultima; inoltre, l'aumento delle energie da fonte idroelettrica non sarebbe prevista tra gli strumenti per raggiungere il tetto prefissato dei consumi da energie rinnovabili e, quindi, non sussisterebbe il contrasto con gli obblighi nazionali e comunitari.

Con separata sentenza questo Tribunale ha respinto il primo dei tre motivi del ricorso (R.G. 63/16) proposto nei confronti dei provvedimenti di archiviazione disposti dalla regione che, peraltro, nella parte relativa alla originaria domanda di concessione, risultano basati sulla norma oggetto delle questioni di costituzionalità.


DIRITTO

Con gli ultimi due motivi del ricorso in esame, complessivamente considerati, il Comune di Castions di Strada sostiene l'incostituzionalità dell'art. 18, comma 3 della legge regionale n. 11/2015 con cui si dispone che «all'interno della struttura degli argini dei corsi d'acqua non è consentita la costruzione di opere di qualunque tipologia, a eccezione della realizzazione di manufatti e di lavori funzionanti al mantenimento in efficienza degli argini stessi, alla difesa idraulica, al contenimento delle piene, al soccorso pubblico, alla tutela della pubblica incolumità e dell'ambiente o di manufatti di presa funzionanti all'alimentazione di reti e impianti consortili aventi finalità irrigue o di bonifica»: in particolare, tale normativa, precludendo, in via generale, il rilascio di concessioni per finalità idroelettriche, mediante il divieto di costruzioni di opere — e quindi di lavori o manufatti, come subito dopo la stessa disposizione si esprime — di qualunque tipologia all'interno della struttura degli argini, si porrebbe in contrasto con i sopra richiamati principi costituzionali, oltretutto rafforzati dagli obblighi di fonte eurounitaria, in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, ma pure in tema di razionalità e legittimità dell'azione amministrativa.

Ritiene il Tribunale che le questioni prospettate siano rilevanti al fine della procedibilità delle domande di concessione di derivazione proposte dal comune ricorrente e che, pertanto, l'esito del giudizio proposto dipenda dalla risoluzione di tali questioni: infatti, l'applicazione della normativa regionale — oltretutto sopravvenuta rispetto alle domande di concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal fiume Cormor per cui è causa, oggetto della delibera comunale n. 144/09 — è, con ogni evidenza, la ragione determinante, se non esclusiva allo stato (per avere prevalso anche su ogni altro aspetto, compreso quello della valutazione di impatto ambientale) e comunque ai fini della definizione degli ulteriori due motivi di ricorso all'esame di questo Tribunale, della reiezione delle domande dell'odierno ricorrente, per apparire la normativa stessa preclusiva in assoluto di qualunque opera anche se destinata alla realizzazione di impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili, come appunto si verifica nella specie.

Ritiene, poi, il Tribunale che le questioni di legittimità costituzionale della richiamata normativa regionale siano da qualificarsi altresì non manifestamente infondate.

In via preliminare, deve ritenersi priva di pregio l'eccezione della regione secondo cui la norma oggetto di incostituzionalità, riguardando il governo del territorio, sarebbe estranea alla disciplina relativa alla produzione di energia, essendo tale normativa di rilievo costituzionale e attinente ai principi che regolano la ripartizione delle materie tra lo Stato e la regione.



Il legislatore statale, attraverso la disciplina delle procedure di autorizzazione delle fonti rinnovabili ha introdotto principi che, per costante giurisprudenza costituzionale, non tollerano eccezioni sul territorio nazionale in quanto espressione della competenza legislativa concorrente in materia di energia di cui all'art. 117, comma 3 della Costituzione.

La normativa comunitaria e nazionale manifesta, inoltre, un «*favor*» per le fonti energetiche rinnovabili (di recente, direttiva 2009/28/CE che ha modificato e abrogato precedenti direttive) e tale orientamento è stato recepito dal decreto legislativo n. 387/2003, il cui art. 12 enuncia i principi fondamentali nella materia.

La normativa statale di cornice rinvia alle linee guida di cui al comma 10 del cit. art. 12, che hanno il compito di assicurare il corretto inserimento degli impianti, prevedendo che eventuali limitazioni possono essere apposte non in via generale, ma in ragione di specifiche tipologie progettuali e costruttive, perché il divieto assoluto non consentirebbe l'espletamento dei procedimenti autorizzativi all'interno dei quali devono essere valutati i requisiti degli impianti e la loro rispondenza agli interessi pubblici primari della tutela dell'ambiente e del sistema energetico.

La norma in esame, nella parte in cui impedisce la costruzione di opere — ovvero di lavori e manufatti — di qualsiasi tipologia riconducibile ad impianti variamente coinvolti nella produzione di energie da fonte idroelettrica all'interno della struttura degli argini dei corsi d'acqua, interferisce in modo evidente e determinante con la materia della produzione di energia, determinando l'effetto di precluderne in concreto la realizzazione.

In altri termini, una norma, come quella impugnata, che impedisca in modo aprioristico la costruzione di opere, ovvero di manufatti e lavori, negli argini dei corsi d'acqua pure quando destinate o funzionali all'esercizio delle concessioni di derivazione idroelettrica, senza farsi carico cioè di una valutazione delle caratteristiche dei singoli progetti rapportati alle concrete condizioni dei luoghi ed alla comparazione degli interessi in gioco nel caso specifico, alle quali è specificamente deputato il procedimento unito disciplinato dall'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, viola appunto quest'ultimo, come oggi integrato dalle linee guida previste dal suo decimo comma (poi adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), e come emendato, ma non sul punto, dal successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

In sintesi, in materia di localizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, alle regioni è consentito soltanto individuare, caso per caso, «aree e siti non idonei», avendo specifico riguardo alle diverse fonti e alle diverse taglie di impianto, in via di eccezione e solo qualora ciò sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti (Corte costituzionale, sentenza n. 13 del 2014, punto 3.2 della motivazione in diritto).

E, nell'interpretazione della Corte costituzionale (tra le molte e per limitarsi alle più recenti, v. Corte costituzionale, sentenze n. 166 del 2014, n. 224 del 2012, n. 44 del 2011, n. 119 del 2010 e n. 282 del 2009), l'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 enuncia principi fondamentali della materia, a riparto concorrente, attinente alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia: sicché la normativa regionale non può discostarsi da quanto previsto dal legislatore statale a tale titolo, senza incorrere nella violazione dell'art. 117, comma terzo, della Carta fondamentale; e tanto perché il principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, derivante dalla normativa europea e recepito dal legislatore nazionale, «trova attuazione nella generale utilizzabilità di tutti i terreni per l'inserimento di tali impianti, con le eccezioni, stabilite dalle regioni, ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti nell'ambito delle materie di competenza delle regioni stesse. Non appartiene invece alla competenza legislativa della stessa regione la modifica, anzi il rovesciamento, del principio generale contenuto nell'art. 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003. [...]» (Corte costituzionale, sentenza n. 224 del 2012).

Risulta evidente allora che, nella parte in cui essa non eccettua le costruzioni indispensabili alla realizzazione di impianti per l'esercizio di concessioni di derivazioni idroelettriche, la norma regionale impugnata persegue un obiettivo che trascende i limiti tracciati dalla normativa statale di principio, in un ambito materiale ove la Corte costituzionale ha già ravvisato la prevalenza della materia «energia» (sentenza n. 119 del 2010). Si tratta, infatti, di conseguire lo scopo, originato dal diritto dell'Unione, di raggiungere una quota di energia da fonti rinnovabili, come indicato da ultimo dall'art. 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2011/77/CE e 2003/30/CE): in tali sensi già si è espressa la Corte costituzionale, sentenza n. 166 del 2014, p. 2 della motivazione in diritto.

Inoltre, la censurata disciplina regionale si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, della Costituzione perché, limitando aprioristicamente il libero accesso al mercato dell'energia, creerebbe uno squilibrio nella concorrenza, con violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione; mentre, privando la pubblica amministrazione, con tale aprioristica preclusione di valutazioni comparative, della possibilità di contemperare gli interessi in gioco per rendere



compatibili le esigenze della produzione di energia da fonti rinnovabili con gli altri molteplici pubblici e privati interessi coinvolti violerebbe pure i canoni consacrati nell'art. 97 della Carta fondamentale.

Tutte le richiamate disposizioni devono considerarsi principi fondamentali in materia di produzione di energia e di governo del territorio e, come tali, vincolanti la potestà legislativa regionale, che non può ad essi derogare.

In conclusione, questo Tribunale superiore ritiene rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, 41, 97, 117 comma terzo della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma terzo, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2015, n. 11, nella parte in cui non prevede che siano esclusi dal divieto di costruzione i manufatti ed i lavori funzionali all'esercizio di concessioni di derivazione idroelettrica.

Pertanto, solleva, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la relativa questione di legittimità costituzionale, secondo i profili e nei termini indicati, con sospensione dell'ulteriore corso del procedimento sul ricorso R.G. 63/16.

P.Q.M.

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, 41, 97, 117 terzo comma della Costituzione, la questione della legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 3 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2015, n. 11, secondo i profili e nei termini indicati in motivazione;

Dispone la sospensione del presente giudizio;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio, al Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma dal Tribunale superiore delle acque pubbliche nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2017.

Il Presidente: SEGRETO

18C00152

N. 104

*Ordinanza del 12 dicembre 2017 del Tribunale di Torino
sul ricorso proposto da CGIL-Funzione pubblica*


Ordinamento militare - Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero - Previsione che i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali.

– Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), art. 1475, comma 2.

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

(SEZIONE LAVORO)

I Con ricorso ai sensi dell'art. 28, legge n. 300/1970, CGIL - Funzione Pubblica di Torino chiedeva all'adito Tribunale di Torino, in funzione di Giudice del Lavoro - previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalità del combinato disposto dell'art. 1475, comma 2, decreto legislativo n. 66/2010 e degli articoli 7 e 14, decreto legislativo n. 177/2016 per violazione degli articoli 2, 3, 18, 39 Cost. nonché degli articoli 117 Cost. e art. 11



e 14 CEDU, 5 e G della Carta sociale Europea, in relazione alla avvenuta privazione dei diritti sindacali dei lavoratori appartenenti all'ex Corpo Forestale dello Stato transitati dal 1° gennaio 2017 all'Arma dei Carabinieri Ruolo forestale - accertarsi e dichiararsi l'antisindacalità del comportamento tenuto dal convenuto Ministero della difesa, così come descritto in ricorso, ed ordinarsi di farne cessare gli effetti consentendo:

a) lo svolgimento di assemblea sindacale con il medesimo ordine del giorno dichiarato nella richiesta 31 luglio 2017;

b) l'adesione dei lavoratori interessati all'organizzazione sindacale ricorrente, previa assunzione dei provvedimenti ritenuti necessari a garantire i diritti sindacali dei lavoratori ex Corpo Forestale dello Stato della Provincia di Torino transitati all'Arma dei Carabinieri dal 1° gennaio 2017 anche nella pendenza del procedimento di legittimità costituzionale avanti la Corte costituzionale.

II Il convenuto Ministero della difesa si è costituito in giudizio, colui il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, al fine di resistere alle avversarie domande, depositando in modalità telematica memoria difensiva alla quale è acclusa relazione n. 58 dell'8-10 novembre 2017 dell'Arma dei Carabinieri - Comando generale - I reparto.

III All'esito della discussione del ricorso (presente il solo difensore della parte ricorrente), si provvede con separata ordinanza - previa affermazione della giurisdizione del Giudice ordinario nella controversia in esame, conformemente all'orientamento espresso da Cass., S.U. 9/2/2015 n. 2359 - sull'istanza del ricorrente volta all'assunzione dei provvedimenti ritenuti necessari a garantire i diritti sindacali dei lavoratori ex Corpo Forestale dello Stato della Provincia di Torino transitati all'Arma dei Carabinieri dal 1° gennaio 2017, nella pendenza del procedimento di legittimità costituzionale avanti la Corte costituzionale. Con la medesima ordinanza, è dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 7 e 14, decreto legislativo n. 177/2016 e art. 1475, comma 2, decreto legislativo n. 66/2010 per asserito contrasto con gli artt. 2, 3, 18 comma 1, 39 Cost., nella parte in cui precludono ai lavoratori dell'ex Corpo Forestale dello Stato transitati all'Arma dei Carabinieri di continuare a godere dei diritti di associazione e riunione sindacale perduti a far data dal 1° gennaio 2017.

IV Si reputa, al contrario, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 66/2010 per contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché in relazione all'art. 5, terzo periodo, ed all'art. G. della Carta sociale europea riveduta, firmata in Strasburgo in data 3 maggio 1996 e resa esecutiva in Italia con legge 9 febbraio 1999, n. 30, per i motivi di seguito illustrati.


V In punto di fatto, l'organizzazione sindacale CGIL Funzione Pubblica di Torino con nota prot. 422/sgr/CL del 31 luglio 2017 richiedeva l'autorizzazione a svolgere assemblea sindacale di tre ore in data 4 settembre 2017 per il personale ex Corpo Forestale dello Stato assorbito dall'Arma dei Carabinieri, in servizio nella Provincia di Torino, con il seguente ordine del giorno:

«Problematiche lavorative insorte in conseguenza del transito del Corpo Forestale dello Stato all'Arma dei Carabinieri - problematiche relative alle modalità di concessione di congedi e licenze - stato avanzamento iniziative legali promosse da FP CGIL in ragione dell'unilaterale attribuzione dello *status* militare - disamina normativa «riordino della carriera» - comunicazioni relative al rinnovo contrattuale di settore» (doc. 4 di ricorso).

V.1 La richiesta veniva dichiarata inammissibile dal Comando Regione Carabinieri Forestale «Piemonte» (doc. 5 di ricorso) per contrarietà al disposto dell'art. 1475, comma 2, decreto legislativo n. 66/2010 (ai sensi del quale «i militari non possono costituire associazioni sindacali o aderire ad altre associazioni sindacali»).

VI Ciò posto, la parte ricorrente denuncia l'antisindacalità ai sensi dell'art. 28, legge n. 300/70 del diniego di autorizzazione allo svolgimento di assemblea sindacale, su materie di specifica attinenza contrattuale e sindacale ed al fine di proselitismo fra i lavoratori.

VI.1 Il citato art. 1475, comma 2, decreto legislativo n. 66/2010 confliggerebbe, infatti, con la Carta costituzionale ed in primo luogo con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo («1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi. 2. L'esercizio di questi diritto non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato»), come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle sentenze del 2 ottobre 2014 «Matelly c. Francia» (ricorso n. 10609/10) e «Adefdromil c. Francia» (ricorso n. 32191/09).



VI.2 Nelle citate pronunzie, la Corte europea dei diritti dell'uomo osserva: «le restrizioni che possono essere imposte ai tre gruppi di soggetti menzionati nell'art. 11 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [membri delle Forze armate, della Polizia e dell'amministrazione dello Stato] richiedono un'interpretazione restrittiva e devono, conseguentemente, limitarsi all'esercizio dei diritti in questione. Esse non possono, tuttavia, mettere in discussione l'essenza stessa del diritto alla libertà sindacale. Pertanto la Corte non accetta le restrizioni che incidono sugli elementi essenziali della libertà sindacale senza i quali il contenuto di tale libertà sarebbe vuotato della sua sostanza. Il diritto di formare un sindacato e di aderirvi è un elemento essenziale della libertà sindacale» (Matelly c. Francia parr. 57-58, Adefdromil c. Francia, par. 43-44).

VI.3 In altri termini, l'art. 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali consente restrizioni dell'esercizio dei diritti sindacali dei militari, purché non si risolvano in una sostanziale privazione «del diritto generale alla libertà di associazione per la difesa dei loro interessi professionali e morali»; puntualizza la Corte europea dei diritti dell'uomo che l'istituzione, da parte della legislazione francese, di «organismi e procedure speciali» di rappresentanza militare «non sarebbe idonea a sostituirsi al riconoscimento ai militari della libertà di associazione, che comprende il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi» (Matelly c. Francia, parr. 69-70, Adefdromil c. Francia, par. 54).


VI.4 A sostegno della tesi propugnata nel presente giudizio, parte ricorrente rammenta altresì la decisione assunta dal Comitato europeo dei diritti sociali in data 27 gennaio 2016 su reclamo collettivo 101/2013 presentato dal Conseil Européenne des Syndacatis de Police (CESP) contro la Francia, con la quale è stata dichiarata la violazione della Carta Sociale Europea, Parte II art. 5 («Per garantire o promuovere la libertà dei lavoratori e dei datori di lavoro di costituire organizzazioni locali, nazionali o internazionali per la protezione dei loro interessi economici e sociali ed aderire a queste organizzazioni, le Parti s'impegnano affinché la legislazione nazionale non pregiudichi questa libertà né sia applicata in modo da pregiudicarla. La misura in cui le garanzie previste nel presente articolo si applicheranno alla polizia sarà determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale. Il principio dell'applicazione di queste garanzie ai membri delle forze armate e la misura in cui sono applicate a questa categoria di persone è parimenti determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale. Il principio dell'applicazione di queste garanzie ai membri delle forze armate e la misura in cui sono applicate a questa categoria di persone è parimenti determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale») e Parte III, art. G («1. I diritti ed i principi enunciati nella parte I, quando saranno effettivamente attuati, e l'esercizio effettivo di tali diritti e principi come previsto nella parte II, non potranno essere oggetto di restrizioni o di limitazioni non specificate nelle parti I e II ad eccezione di quelle stabilite dalla legge e che sono necessarie, in una società democratica, per garantire il rispetto dei diritti e delle libertà altrui o per proteggere l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o il buon costume. 2. Le restrizioni apportate, in virtù della presente Carta, ai diritti ed agli obblighi ivi riconosciuti possono essere applicate solo per gli scopi per i quali sono stati previsti»).

VI.5 Il caso di specie risulta, poi, connotato dalla peculiarità rappresentata dalla circostanza che gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato hanno goduto dei diritti sindacali riconosciuti dallo Statuto dei lavoratori sino al 31 dicembre 2016; a far data dal 1° gennaio 2017, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il personale del Corpo transitato nell'Arma dei Carabinieri o nella Guardia di Finanza ha assunto lo stato giuridico di militare, divenendo così soggetto alle limitazioni sancite dall'art. 1475, comma 2, decreto legislativo n. 66/2010.

VII Tutto ciò premesso, ritiene questo Giudice che la questione di legittimità costituzionale del solo art. 1475, comma 2, decreto legislativo n. 66/2010 sia connotata da rilevanza e non manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 23, legge n. 87/1953.

VII.1 In ordine al requisito della rilevanza, si osserva che la prospettata questione di costituzionalità rappresenta un passaggio necessario per la definizione del processo principale (Corte costituzionale, sentenza 214/1986), nel quale viene domandata al Giudice l'adozione di idonee misure volte ad inibire comportamenti asseritamente antisindacali posti in essere dal datore di lavoro, che trovano giustificazione e fondamento proprio nella norma di legge, della cui conformità al dettato costituzionale si dubita.

VII.2 La circostanza che la convenuta Amministrazione abbia agito in conformità al disposto della norma in questione non pare privare di rilevanza la questione di legittimità costituzionale, se si considera che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità di un comportamento antisindacale non occorre vagliare l'elemento psicologico del datore di lavoro, essendo chiamato il Giudice ad accertare, piuttosto, «l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre il risultato che la legge intende impedire e, cioè, la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero. La sussistenza o meno di un intento del datore di lavoro di ledere tali diritti non è necessaria né sufficiente» (Cass. S.U., sentenza n. 5295/1997; si vedano anche le successive sentenze nn. 6193/1998 e 20078/2008).



VII.3 Sussiste, altresì, il requisito della non manifesta infondatezza. Si è già evidenziato che l'art. 11 della Convenzione - come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle sentenze sopra richiamate - riconosce la legittimità di restrizioni all'esercizio del diritto di associazione sindacale da parte dei militari, ma non consente la radicale negazione del diritto stesso a discapito degli appartenenti a questa peculiare categoria di lavoratori.

VII.4 L'art. 1475, comma 2, decreto legislativo n. 66/2010, vietando ai militari di «costituire associazioni professionali a carattere sindacale», nonché di «aderire ad altre associazioni sindacali, appare in effetti disallineato rispetto al principio di diritto sancito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, benchè ispirato all'irrinunciabile esigenza (pur essa di rilevanza costituzionale) di assicurare la coesione interna, la neutralità e la prontezza delle Forze Armate, onde non pregiudicare la difesa militare dello Stato (art. 52 Cost.).

VIII La norma scrutinata pare altresì in conflitto con l'art. 5, terzo periodo l'art. G della Carta sociale europea riveduta (predisposta nell'ambito del Consiglio d'Europa, firmata in Strasburgo in data 3 maggio 1996 e resa esecutiva in Italia con legge 9 febbraio 1999, n. 30), qualificabili alla stregua di disposizioni di diritto internazionale convenzionale.

VIII.1 La prima norma, infatti, rimette alla legislazione nazionale di determinare il «principio dell'applicazione delle garanzie» sindacali ai militari nonché la «misura» di tale applicazione, presupponendo un nucleo intangibile di libertà sindacale in capo agli appartenenti alla suddetta categoria di lavoratori; la seconda consente di porre restrizioni alle libertà sindacali nelle ipotesi «stabilite dalla legge e necessarie, in una società democratica, per garantire il rispetto dei diritti e delle libertà altrui o per proteggere l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o il buon costume»: anche in questo caso, la norma sembra escludere, almeno implicitamente, la possibilità di prevedere una radicale esclusione del diritto sindacale in capo ai componenti dei corpi militari.

IX Per le ragioni espresse, si reputa rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, decreto legislativo n. 66/2010 per contrasto:

con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle sentenze emesse in data 2 ottobre 2014 - «Matelly c. Francia» (ricorso n. 10609/10) e «Adefdromil c. Francia» (ricorso n. 32191/09);

con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 5, terzo periodo, ed all'art. G della Carta sociale europea riveduta, firmata in Strasburgo in data 3 maggio 1996 e resa esecutiva in Italia con legge 9 febbraio 1999, n. 30.

X Il presente giudizio, introdotto con ricorso depositato il 20 ottobre 2017 e rubricato al n. 6882/2017 R.G.Lav. viene sospeso sino alla definizione dell'incidente di costituzionalità, in conformità a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, legge n. 87/1953.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, in funzione di Giudice del Lavoro,

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87,

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 per contrasto:

con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle sentenze emesse in data 2 ottobre 2014 - «Matelly c. Francia» (ricorso n. 10609/10) e «Adefdromil c. Francia» (ricorso n. 32191/09);

con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 5, terzo periodo, ed all'art. G della Carta sociale europea riveduta, firmata in Strasburgo in data 3 maggio 1996 e resa esecutiva in Italia con legge 9 febbraio 1999, n. 30.

dispone la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Torino, 12 dicembre 2017

Il Giudice: ROBALDO



N. 105

Ordinanza del 4 aprile 2018 della Commissione tributaria provinciale di Novara sul ricorso proposto da Bolognese Mauro contro Agenzia delle entrate - Direzione provinciale Novara

Giurisdizioni speciali - Commissioni tributarie - Trattamento economico dei componenti - Determinazione, liquidazione e pagamento dei compensi da parte dell'Amministrazione finanziaria.

- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), art. 13, commi 1, 2 e 3.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NOVARA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei signori:

Martelli Luigi - Presidente e Relatore;

Della Rossa Claudio - Giudice;

Mietto Massimo - Giudice;

ha emesso la seguente Ordinanza

sul ricorso n. 112/2017;

depositato il 26 aprile 2017;

avverso SIL. /Rifiuto IVA-Altro 2015;

avverso SIL. /Rifiuto IVA-Altro 2016;

contro:

AG. Entrate Direzione provinciale Novara

proposto dal ricorrente:

Bolognesi Mauro, viale Dante Alighieri n. 43/E, 28100 Novara.

Il sig. Bolognesi Mauro ricorreva nei confronti dell'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Novara, avverso il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'IVA pagata negli anni 2015 e 2016 sulle accise della fornitura domestica residenziale di energia elettrica.

Preliminarmente eccepiva la violazione dei principi di indipendenza e di imparzialità del Giudice Tributario, in quanto, a giudizio del ricorrente, l'attuale situazione di dipendenza dal Ministero dell'economia e finanza (MEF) dei giudici tributari si porrebbe in contrasto con il combinato disposto di cui agli artt. 3 e 111 della Cost. e dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

La Commissione,

ritenuto di dover garantire al ricorrente l'applicazione del principio del «giusto processo», attualmente escluso per effetto delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 545/1992, nella parte in cui prevedono che sia il Ministro delle finanze con proprio decreto a determinare il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle commissioni tributarie, in quanto è stato ritenuto contrario al principio di indipendenza che elementi decisivi per il mantenimento di un tenore di vita decoroso del giudice dipendessero da scelte gestionali della autorità governativa (Corte EDU, 27 novembre 2008, Miroshnik c. Ukraine), e dunque appare evidente che la corresponsione ai giudici tributari di compensi non adeguati mette a serio rischio l'immagine di relativa indipendenza e soprattutto imparzialità verso l'esterno;

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 545/1992, nella parte in cui prevedono che

«1. Il Ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle commissioni tributarie;

2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle fun-



zioni e dell'apporto attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e redazione della sentenza, nonché, per i residenti in comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della commissione. Il compenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso;

3. La liquidazione dei compensi è disposta dalla direzione regionale delle entrate nella cui circoscrizione ha sede la commissione tributaria di appartenenza ed i pagamenti relativi sono fatti dal dirigente responsabile della segreteria del commissione, quale funzionario delegato cui sono accreditati i fondi necessari».

Per contrasto con gli artt. 111 Cost. ed i principi dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, come meglio si esporrà nel dispositivo.

Infatti, come sopra evidenziato, è stato ritenuto contrario al principio di indipendenza che elementi decisivi per il mantenimento di un tenore di vita decoroso del giudice dipendessero da scelte gestionali della autorità governativa, in un sistema nel quale spettava al ministro fornire la sistemazione logistica personale ai giudici (CEDU 27 novembre 2008, *Miroshnik v. Ukraine*).

Da quanto precede emerge, in punto di rilevanza della questione, che i parametri internazionali predetti sono direttamente applicabili nel presente processo, siccome esso si controverte in materia di tributi armonizzati.

Ai fini della tutela della apparenza di indipendenza, lo status economico attuale del giudice tributario riguarda un profilo costituzionale non manifestamente infondato.

Infatti non supera il test di compatibilità con la CEDU e determina un autonomo profilo di questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata, il trattamento economico del giudice tributario sotto un duplice profilo.

Da un lato esso è determinato con provvedimento della stessa amministrazione i cui provvedimenti sono soggetti al controllo giurisdizionale, dall'altro esso non appare determinato in misura adeguata.

Sotto il primo profilo la non apparente indipendenza risulta addirittura marchiana se si osserva che il fatto che la retribuzione sia determinata dall'autorità di vertice della amministrazione soggetta a controllo costituisce una apparenza di potere di pressione addirittura manifesta. Inoltre: «la liquidazione dei compensi è disposta dalla direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione ha sede la commissione tributaria di appartenenza ed i pagamenti relativi sono fatti dal dirigente responsabile della segreteria della commissione, quale funzionario delegato cui sono accreditati i fondi necessari» (decreto legislativo n. 545/1992, art. 13 comma 3).

Il compenso è determinato dal vertice della amministrazione controllata, la liquidazione è disposta dall'organo cui sono imputabile la più gran parte degli atti impugnati e il pagamento effettuato materialmente dall'organo ausiliario del giudice istituzionalmente dipendente dalla amministrazione controllata.

Sotto il secondo profilo, rammentato che, è stato ritenuto contrario al principio di indipendenza che elementi decisivi per il mantenimento di un tenore di vita decoroso del giudice dipendessero da scelte gestionali della autorità governativa (CEDU 27 novembre 2008, *Miroshnik v. Ukraine*), appare evidente che la corresponsione ai giudici tributari di compensi non adeguati mette a serio rischio l'immagine di relativa indipendenza e soprattutto imparzialità verso l'esterno.

Da quanto sopra precede risulta che sussiste lo spazio giuridico che non solo consente, ma anzi impone, al Giudice tributario di sollevare una eccezione di legittimità costituzionale. Non solo è preciso dovere giuridico del Giudice tributario presidiare il rispetto, da parte della normativa di legge, dei principi fondamentali contenuti nella Carta Fondamentale. Egli ha anche il preciso dovere di tutelare anche l'interesse dello Stato a evitare violazioni del diritto internazionale che comporterebbero un illecito internazionale e l'obbligo per lo Stato di indennizzare le vittime della violazione.


Non vi è dubbio che nella presente fattispecie intanto, siano direttamente applicabili, come parametro di costituzionalità, le norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (Cvedu), e in particolare l'art. 6.

Come sopra dettagliatamente argomentato tale parametro è comunque applicabile a tutti i processi tributari, quale quello presente, nei quali siano in gioco tributi armonizzati, quindi di rilevanza europea.

Per quanto riguarda le norme sospettate di illegittimità costituzionale va detto che non si tratta, in effetti, delle norme che disciplinano il merito della controversia da decidere, né, propriamente, delle norme che disciplinano lo svolgimento del processo, ma di altra tipologia di norme, ugualmente fondamentali, rilevanti e processuali, che dovrebbero, in caso di rilevata violazione della indipendenza consentire il rimedio alla violazione del principio di indipendenza.

È del tutto evidente che queste norme possano e, soprattutto debbano essere oggetto dello scrutinio di legittimità costituzionale.

Altrimenti il legislatore potrebbe costituire una giurisdizione illegittima (perché non indipendente o per altri motivi) sottraendosi al controllo della Corte delle leggi solo assumendo che le norme considerate non sarebbero norme direttamente applicate dal giudice nel processo ma solo norme che costituiscono il giudice del processo. Altrimenti



il legislatore potrebbe, senza freno e controllo della Corte delle leggi, violare gli obblighi internazionali dello Stato e violare la norma sacrale del giusto processo.

Tanto premesso, le norme che determinano una situazione di non apparente indipendenza e costituiscono un giudice non apparentemente imparziale sono le seguenti: decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, art. 13, corrimi 1, 2 e 3, per quanto attiene alla lesione della apparenza di indipendenza sotto il profilo dell'assetto dei poteri di determinazione del trattamento economico, sotto il profilo di prevedere la determinazione, liquidazione e amministrazione del compenso da parte della stessa amministrazione cui appartengono anche gli organi che emettono gli atti sottoposti al controllo giurisdizionale, con lesione della apparenza di indipendenza in conformità alla giurisprudenza della CEDU sopra citata.

Può solo soggiungersi che le norme denunciate non si prestano a una interpretazione costituzionalmente orientata che eviti l'elevazione della questione di legittimità costituzionale.

Le norme che disciplinano il trattamento economico del giudice tributario sono inequivoche e solo un intervento del tutto «creativo» certamente sottratto ai poteri del Giudice tributario potrebbe ipotizzare un inquadramento economico diverso da quello cogentemente ed espressamente sancito dalle norme denunciate. Tale diverso inquadramento e definizione, del resto, non è ipotizzata in via interpretativa neppure dalla dottrina più avanzata e pare ermeneuticamente del tutto impossibile.

Le norme che prevedono i rimedi processuali, invece, non solo non si prestano a una interpretazione differente ma essa sarebbe del tutto inutile, atteso che, poichè il vizio di costituzione riguarda non il singolo giudice ma il complesso di essi, anche l'attivazione del rimedio processuale da parte dei singoli componenti di questo Collegio non potrebbe determinare in alcun modo l'eliminazione del sospettato assetto lesivo dei diritti costituzionali e fondamentali sopra denunciato.

P. Q. M.

La Commissione, letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 545/1992, in riferimento agli artt. 101 e 111 Cost. e, per il tramite dell'art. 117 Cost., art. 6 Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per come interpretata dalla giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'uomo, al fine rimediare al difetto di apparenza di indipendenza c.d. ordinamentale del giudice ovvero di evitare che venga adottata una decisione che, per effetto della sua adozione da parte di un giudice non apparentemente indipendente per violazione della clausola del giusto processo, ai sensi dell'art. 111 Cost. e 6 Cvedu, sia nulla per difetto di costituzione del giudice (art. 158 c.p.c.) e, comunque, fonte di responsabilità dello Stato italiano per violazione dei diritti fondamentali dell'uomo.

Sospende il giudizio.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina altresì alla Segreteria che la presente ordinanza sia notificata alla parti, al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Novara, 3 aprile 2018


Il Presidente: MARTELLI

18C00154


LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUR-033) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**

*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**

*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 2,00

